

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1225 del 01/03/2024
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta MANUCCI FRATELLI di Manucci Roberto, Stefano e Settimio S.n.c. con sede legale in Comune di Mercato Saraceno (FC), via del Convento n. 48. Autorizzazione unica per l'esercizio dell'impianto mobile di recupero rifiuti inerti non pericolosi marca REV modello GCR 100, matricola n. 10738/03 e vaglio modello US 30/A3S, matricola n. 10889-2008.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1307 del 01/03/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno uno MARZO 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**Oggetto:** Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **MANUCCI FRATELLI di Manucci Roberto, Stefano e Settimio S.n.c.** con sede legale in Comune di Mercato Saraceno (FC), via del Convento n. 48. **Autorizzazione unica** per l'esercizio dell'impianto mobile di recupero rifiuti inerti non pericolosi **marca REV – modello GCR 100, matricola n. 10738/03 e vaglio modello US 30/A3S, matricola n. 10889-2008.**

## LA DIRIGENTE

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Dato atto che la ditta **MANUCCI FRATELLI di Manucci Roberto, Stefano e Settimio S.n.c.** era titolare dell'autorizzazione rilasciata con D.G.P. n. 363/89018 del 25.09.2012. per un impianto mobile di recupero di rifiuti, marca REV – modello GCR 100, matricola n. 10738/03 e vaglio modello US 30/A3S, matricola n. 10889-2008, ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 per il recupero di rifiuti inerti non pericolosi (R5 e R13), avente validità fino al 31.08.2022, successivamente prorogata con DET-AMB-2022-4902 del 27.09.2022 e con DET-AMB-2022-6187 del 01.12.2022 fino al 03.11.2023;

Vista la domanda presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 01.04.2022, acquisita al PG n. 55500 del 04/04/22, con cui la ditta **MANUCCI FRATELLI di Manucci Roberto, Stefano e Settimio S.n.c.** chiede il rinnovo con modifiche della suddetta autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06;

Viste:

- la comunicazione di avvio del procedimento, trasmessa alla ditta **MANUCCI FRATELLI di Manucci Roberto, Stefano e Settimio S.n.c.** e agli Enti interessati ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. con nota PG n. 59036 dell'8.04.2022;
- la nota PG n. 59017 dell'8.04.2022 con cui Arpae-SAC ha richiesto al Servizio Territoriale di Arpae l'istruttoria tecnica sulla matrice rifiuti;
- la nota PG n. 70638 del 29.04.2022, con cui è stata convocata la prima seduta della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, fissata per il giorno 31.05.2022;

Tenuto conto dell'istruttoria della Conferenza dei Servizi nella seduta del 31.05.2022, dalla quale è emersa la necessità di integrare la documentazione presentata;

Vista la nota PG n. 91794 del 01.06.2022, con cui il Servizio Territoriale di Arpae ha formalizzato la richiesta di documentazione integrativa resa per la seduta della conferenza del 31.05.2022;

Atteso che, con nota PG n. 95125 del 08.06.2022, è stato chiesto alla ditta di trasmettere la documentazione specificata nella riunione della Conferenza dei Servizi del 31.05.2022, in conformità con quanto indicato nel verbale della riunione, interrompendo contestualmente i termini fino alla presentazione della documentazione richiesta;

Viste:

- la nota PG n. 112027 del 06.07.2022, con cui la ditta **MANUCCI FRATELLI DI MANUCCI ROBERTO, STEFANO E SETTIMIO S.n.c.** ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta nella seduta della conferenza del 31.05.2022;
- la nota PG n. 136421 del 18.08.2022, è stata convocata la Conferenza dei Servizi per il giorno 14.09.2022;
- la nota PG n. 150385 del 14.09.2022, il Servizio Territoriale di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica sulla matrice rifiuti, per la seduta della conferenza del 14.09.2022;

Dato atto che la Conferenza dei Servizi nella seduta del 14.09.2022, ha ritenuto che la documentazione presentata non fosse completa di quanto richiesto e ha condiviso la sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10-bis L. 241/90 e s.m.i., precisando che il superamento dei motivi ostativi sarebbe potuto avvenire mediante la presentazione della documentazione richiesta;

Vista la nota PG n. 164907 del 07.10.2022, con cui è stato trasmesso il verbale della Conferenza e inviata alla ditta **MANUCCI FRATELLI di Manucci Roberto, Stefano e Settimio S.n.c.** la comunicazione di preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10bis L. 241/90, per i seguenti motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90:

- la documentazione presentata non risulta completa ed esaustiva rispetto a quanto richiesto. In particolare i "Protocolli di gestione" delle attività atte a garantire il rispetto dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto e la conformità dei prodotti (EoW) ottenuti non ottemperano a quanto previsto dalle "Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter comma 3 ter del D.Lgs.152/2006" pubblicate dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), ovvero il Manuale Operativo ed i suoi Allegati risultano contraddittori negli aspetti indicati nel verbale della seduta allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Vista la nota acquisita al PG n. 169551 del 17.10.2022, con cui la ditta **MANUCCI FRATELLI di Manucci Roberto, Stefano e Settimio S.n.c.** ha trasmesso la documentazione richiesta al fine di superare il motivo ostativo;

Evidenziato che nel frattempo, in data 4 novembre 2022, è entrato in vigore il D.M. 27 settembre 2022, n. 152 che stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell'articolo 184-ter del D.Lgs. 152/06 e possono essere denominati "aggregati recuperati";

Tenuto conto che con nota PG n. 185221 del 10.11.2022, è stata convocata la Conferenza dei Servizi per il giorno 25.11.2022;

Vista la nota PG n. 193562 del 24.11.2022, l'Ausl Romagna ha trasmesso il parere di competenza favorevole nel rispetto di quanto deciso dagli altri Enti convocati;

Considerato che la Conferenza dei Servizi nella seduta del 25.11.2022:

- ha informato la ditta che Arpae-SAC, in presenza del nuovo decreto, non poteva rilasciare un'autorizzazione relativa ad end of waste provenienti da rifiuti inerti in assenza del rispetto dei requisiti previsti dallo stesso;

- ha interrotto i termini del procedimento dal ricevimento del verbale della seduta fino alla presentazione di specifica documentazione atta ad ottenere l'aggiornamento previsto dall'art. 8 del D.M. 152/22 che sarebbe dovuta pervenire entro il 03.05.2023, termine allora fissato dal D.M. 152/22 per l'adeguamento degli impianti esistenti;
- ha precisato che riteneva congruo interrompere i termini del procedimento in quanto la sopravvenuta approvazione e pubblicazione del decreto in corso di istruttoria aveva modificato i presupposti tecnici per l'istanza di autorizzazione;
- ha comunicato che l'autorizzazione vigente rilasciata con D.G.P. n. 363/89018 del 25.09.2012 sarebbe stata prorogata, cautelativamente, fino al 03.11.2023, in considerazione dei tempi del procedimento previsti dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06, per garantire il proseguimento dell'attività come previsto dall'art. 8, comma 2 del D.Lgs. 152/22, fatta salva la presentazione delle relative garanzie finanziarie.

Acquisita al PG n. 195518 del 28.11.2022, la nota con cui il Servizio Territoriale di Arpae ha formalizzato la relazione tecnica sulla matrice rifiuti, resa nella seduta della conferenza del 25.11.2022;

Vista la nota PG n. 197463 del 01.12.2022, con cui il verbale della seduta del 25.11.2022 è stato trasmesso alla ditta interrompendo contestualmente i tempi del procedimento fino alla presentazione della documentazione indicata nel verbale allegato, in conformità alle conclusioni della Conferenza;

Dato atto che con DET-AMB-2022-6187 del 01.12.2022, in conformità alle conclusioni della Conferenza del 25.11.2022, l'autorizzazione vigente è stata prorogata fino al 03.11.2023, in considerazione dei tempi del procedimento previsti dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06, per garantire il proseguimento dell'attività come previsto dall'art. 8, comma 2 del D.Lgs. 152/22;

Considerato che:

- il D.L. 198/22 art. 11, comma 8 undecies ha inoltre prorogato fino al 03.05.2024 il termine previsto dal D.M. 152/22 per l'adeguamento degli impianti esistenti;
- la Legge del 31.07.2023 n. 100 (di conversione del D.L. 61/23 c.d. "Decreto Alluvione") ha previsto la sospensione dal 1° maggio 2023 fino al 31 agosto 2023 di tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi pendenti alla data del 1° maggio 2023;
- a seguito dell'Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 73 del 26.05.2023 tutte le autorizzazioni in materia ambientale in scadenza dal 1° maggio 2023, conservano la loro validità sino alla data del 30 novembre 2023;
- entro i termini fissati con nota PG n. 197463 del 01.12.2022 (prorogati al 03.09.2023 in virtù della Legge del 31.07.2023 n. 100) non è pervenuta alcuna documentazione da parte della ditta atta ad ottenere l'aggiornamento previsto dall'art. 8 del D.M. 152/22, ad eccezione dell'invio tramite mail del certificato ISO 9001:2015, rilasciato il 18.04.2023 da Audiso;
- con nota PG n. 182471 del 26.10.2023, è stata convocata la seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno 10.11.2023 al fine di concludere il procedimento di rinnovo sulla base della documentazione agli atti;
- la Conferenza dei Servizi, riunita nella seduta del 10.11.2023, al fine di concludere il procedimento di rinnovo, ha ritenuto che la mancanza di documentazione attestante la conformità al D.M. n. 152/22, richiesta con nota PG n. 197463 del 01.12.2022, impedisse di concludere l'istruttoria e non fosse risolvibile con l'attribuzione di prescrizioni e che

costituisse nuovo motivo ostativo ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 al rilascio dell'autorizzazione richiesta;

- con nota PG n. 198460 del 22.11.2023 è stato trasmesso il verbale della suddetta seduta della Conferenza;
- con nota PG n. 203628 del 30.11.2023 è stata inviata alla ditta **MANUCCI FRATELLI di Manucci Roberto, Stefano e Settimio S.n.c.** la comunicazione di preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10bis L. 241/90, con la quale sono stati comunicati i seguenti **motivi ostativi** all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90:
  - non è stata presentata la documentazione attestante la conformità al D.M. n. 152/22 richiesta con nota PG n. 197463 del 01.12.2022, ad eccezione dell'invio del certificato ISO 9001:2015
- nella medesima nota era precisato che il superamento dei motivi ostativi sarebbe potuto avvenire mediante la presentazione della documentazione sopra citata;
- con nota del 07.12.2023, acquisita al PG n. 209299 del 11.12.2023 la ditta **MANUCCI FRATELLI di Manucci Roberto, Stefano e Settimio S.n.c.** ha trasmesso la documentazione richiesta al fine di superare il motivo ostativo sopra riportato;
- con nota PG n. 215796 del 19.12.2023 è stata convocata la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi per il giorno 22.01.2024;

Visti gli esiti della seduta del 22.01.2024, nella quale la Conferenza dei Servizi, alla luce dell'istruttoria svolta, ha espresso all'unanimità **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti, nel rispetto di specifiche prescrizioni, che vengono riportate nel dispositivo e nell'allegato al presente atto, fatta salva la presentazione entro 15 giorni dal ricevimento di apposita nota, di specifica documentazione, in conformità a quanto richiesto dai componenti della Conferenza dei Servizi;

Vista la nota PG n. 19978 del 01.02.2024, con cui il verbale della seduta conclusiva della Conferenza del 22.01.2024 è stato inviato alla ditta in oggetto e agli Enti partecipanti;

Vista la nota, acquisita da Arpae al PG n. 24595 del 08.02.2024, con la quale la ditta **MANUCCI FRATELLI di Manucci Roberto, Stefano e Settimio S.n.c.** ha inviato la documentazione indicata nel verbale della Conferenza dei Servizi del 22.01.2024, con la quale tra l'altro sono stati precisati i volumi annuali richiesti ed è stata comunicata la rinuncia alla produzione di end of waste destinati all'utilizzo di cui alla lettera f) dell'Allegato 2 del D.M. 152/22;

Vista la nota PG n. 28472 del 14.02.2024, con cui la documentazione pervenuta è stata trasmessa agli Enti presenti in Conferenza;

Acquisita al PG n. 37479 del 27.02.2024 la relazione tecnica istruttoria sulla matrice rifiuti, resa dal Servizio Territoriale di Arpae per la seduta della Conferenza del 22.01.2024, comprensiva delle valutazioni sulla documentazione acquisita al PG n. 24595 del 08.02.2024;

Visti in particolare gli **elaborati progettuali** di seguito indicati:

Elaborati acquisiti al PG n. 112027/22:

- Dichiarazione di conformità CE ai sensi dell'All. II.A della Direttiva 2006/42/CE del gruppo di frantumazione marca REV – modello GCR 100, matricola n. 10738/03 e del vaglio modello US 30/A3S, matricola n. 10889-2008;
- Estratto del manuale di manutenzione del vaglio modello US 30/A3S, matricola n. 10889-2008;

Elaborati acquisiti al PG n. 169551/22:

- Omologa scheda descrittiva del rifiuto sistema controllori fiuti trattare - Rev. 02 del 12.10.2022;

Elaborati acquisiti al PG n. 209299/23:

- All.3 - Scheda riassuntiva rifiuti gestiti - Rev. 03 del 07.12.2023;

Elaborati acquisiti al PG n. 24595/24:

- Manuale operativo impianto mobile - Rev. 04 del 07.02.2024;
- Certificazione ISO 9001:2015 n. Q3284 rilasciata da Audiso Certification, avente validità fino al 17.04.2026;
- Manuale di uso e manutenzione del gruppo di frantumazione marca REV – modello GCR 100;

Evidenziato che nel corso del presente procedimento l'autorizzazione rilasciata con D.G.P. n. 363/89018 del 25.09.2012 e s.m.i. è scaduta senza che ne sia stata chiesta ulteriore proroga e che pertanto il presente provvedimento si configura come nuova autorizzazione per la quale dovrà essere prestata una nuova garanzia finanziaria;

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

Considerato che tale direttiva, all'art. 5, punto 5.4, prevede che l'ammontare della garanzia finanziaria da prestare per l'esercizio di impianti mobili di recupero di rifiuti inerti sia pari a **250.000,00 €**;

Acquisito al PG n. 11989 del 23.01.2024 il certificato del Casellario Giudiziale dei legali rappresentanti della ditta **MANUCCI FRATELLI di Manucci Roberto, Stefano e Settimio S.n.c.**;

Considerato che dalla consultazione del sito istituzionale della Prefettura di Forlì-Cesena, effettuata in data 27.02.2024, la ditta **MANUCCI FRATELLI di Manucci Roberto, Stefano e Settimio S.n.c.** risulta iscritta ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/12 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell'*"Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa"*;

Ritenuto pertanto congruo accogliere l'istanza di rilascio dell'autorizzazione unica per l'impianto mobile di recupero rifiuti inerti non pericolosi **marca REV – modello GCR 100, matricola n. 10738/03 e vaglio modello US 30/A3S, matricola n. 10889-2008**, avanzata dalla ditta **MANUCCI FRATELLI di Manucci Roberto, Stefano e Settimio S.n.c.** in conformità alle disposizioni del D.M. n. 152/22 e alle conclusioni della Conferenza dei Servizi;

Dato atto che la ditta ha corrisposto le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti come previsto dalla D.G.R. n. 926 del 05.06.2019;

Viste:

- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27.12.2021 *"Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018"* di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2022-107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la D.D.G. n. 14/2023, avente ad oggetto "Direzione Generale. Approvazione "Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna". Approvazione revisione incarichi di funzione";
- la Determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 259 del 28.03.2023 con la quale è stato conferito l'incarico di funzione denominato Autorizzazioni Complesse ed Energia (SAC FC), successivamente prorogato con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2023-100 del 23.10.2023 fino al 31.03.2024;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Dato atto che il responsabile del procedimento in riferimento al medesimo procedimento, nella proposta di provvedimento ha attestato l'assenza di conflitto di interesse anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso, su proposta del responsabile di procedimento;

## DETERMINA

1. **di autorizzare**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, la ditta **MANUCCI FRATELLI di Manucci Roberto, Stefano e Settimio S.n.c.** con sede legale in Comune di Mercato Saraceno (FC) - via del Convento n. 48, alla gestione dell'impianto mobile di recupero rifiuti inerti non pericolosi **marca REV – modello GCR 100, matricola n. 10738/03 e vaglio modello US 30/A3S, matricola n. 10889-2008**, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate e di quelle riportate nell'Allegato A al presente atto;
2. **di approvare** l'allegato **A "Gestione rifiuti"** alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. **di stabilire** che, nel termine perentorio di **180 giorni** dalla data di efficacia del presente atto, deve essere prestata, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
  - a. l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a **€ 250.000,00**;
  - b. la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
  - c. la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
    - i. reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
    - ii. fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);
    - iii. polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente

autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);

- d. la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
  - e. il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
  - f. le dichiarazioni di cui alle lettere d) ed e) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale dell'appendice;
  - g. la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
  - h. il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca del presente atto previa diffida;
4. **di stabilire** quanto segue:
- a) **le campagne di attività potranno essere effettuate a decorrere dalla data di accettazione da parte di Arpae delle garanzie finanziarie di cui al punto 3 sopra riportato;**
  - b) per lo svolgimento di ogni singola campagna di attività sul territorio nazionale, fatta salva l'applicazione della parte seconda del D.Lgs. 152/06 nei casi previsti dalla normativa vigente, l'interessato ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/06, almeno 20 giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare all'Autorità competente, nel cui territorio si trova il sito prescelto, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività (caratteristiche del sito, tipologie e quantitativi di rifiuti da avviare a recupero, planimetria dell'area di intervento, localizzazione dei recettori sensibili, durata della campagna, ecc.). Alla comunicazione deve essere allegata copia dell'autorizzazione e della comunicazione di accettazione della garanzia finanziaria;
5. **di precisare** che:
- 5.1. l'attività di gestione rifiuti deve essere svolta nel rispetto del manuale operativo citato in premessa per quanto non in contrasto con le prescrizioni del presente atto e con le normative vigenti;
  - 5.2. l'utilizzo dell'impianto mobile deve avvenire in accordo con le leggi nazionali, regionali e comunali vigenti in materia di impatto acustico, nonché dei relativi regolamenti comunali;
6. **di precisare** che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/06, la validità del presente provvedimento è fissata in anni 10 dalla data del presente atto, ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato con le modalità previste nel medesimo comma;
7. **di stabilire** che, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 208, comma 19 del D.Lgs. 152/06, la ditta in oggetto dovrà presentare una nuova domanda di approvazione del

- progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, qualora si renda necessaria la realizzazione di varianti sostanziali che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto;
8. **di stabilire** che deve essere inoltre presentata formale comunicazione per ogni ulteriore modifica gestionale o strutturale all'impianto in oggetto;
  9. **di dare atto** che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
  10. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
  11. **di dare atto** che il responsabile del procedimento, in riferimento al medesimo procedimento ha attestato l'assenza di conflitto di interesse anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;
  12. **di fare salvi:**
    - i diritti di terzi;
    - eventuali modifiche alle normative vigenti;
    - quanto previsto dalla normativa antincendio;
    - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
    - quant'altro previsto dal D.M. n. 152/22;
  13. **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
  14. **di dare atto** che:
    - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
    - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
    - ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente;
  15. **di trasmettere** il presente provvedimento alla ditta interessata, e per opportuna conoscenza e per l'eventuale seguito di rispettiva competenza, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena e all'Azienda USL Romagna territorialmente competenti.

La Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena - Area Est  
*Dott.ssa Tamara Mordenti\**  
\*documento firmato digitalmente

**GESTIONE RIFIUTI****(art. 208 del D.Lgs. 152/06)**

L'attività di recupero rifiuti dovrà essere svolta nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Le operazioni di recupero rifiuti inerti non pericolosi oggetto dell'autorizzazione devono essere effettuate esclusivamente mediante il seguente mezzo mobile:
  - impianto mobile di recupero rifiuti inerti non pericolosi **marca REV – modello GCR 100, matricola n. 10738/03 e vaglio modello US 30/A3S, matricola n. 10889-2008;**
2. nel rispetto di quanto disposto dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'attività di recupero deve essere svolta senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, senza causare inconvenienti da rumori o odori e senza danneggiare il paesaggio. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
3. i rifiuti per i quali sono ammesse le attività di messa in riserva (R13) e di riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5) sono quelli di seguito elencati:

<b>Elenco Europeo dei rifiuti (EER)</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Quantitativi/ volumi massimi annuali</b>
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309* e 101310*	30.000 t/anno (circa 20.000 m <sup>3</sup> /anno)
170101	cemento	
170102	mattoni	
170103	mattonelle e ceramiche	
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106*	
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*	

4. il materiale derivante dall'operazione di recupero R5 cessa di essere considerato rifiuto ed è qualificato "aggregato recuperato" se soddisfa i criteri previsti dall'art. 3 del D.M. 27.09.2022 n. 152. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/00 redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato secondo le modalità previste dall'art. 5, comma 2 del D.M. 152/22 e inviata ad Arpae – SAC e Arpae – Servizio Territoriale. In caso contrario il materiale resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a

recupero/smaltimento presso impianti autorizzati;

5. l'operazione di recupero R5 non potrà essere svolta in assenza di un certificato, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 atto a dimostrare il rispetto dei requisiti del D.M. 152/22, conformemente a quanto previsto dell'art. 6 del medesimo decreto; deve essere pertanto comunicata tempestivamente ad Arpa e l'ottenimento della stessa e, successivamente, ogni variazione riguardante la certificazione ISO 9001 del sistema di gestione dell'impianto in oggetto (rinnovo, decadenza, modifica, ecc.);
6. l'impianto di umidificazione dovrà essere mantenuto costantemente attivo durante il funzionamento della macchina. La lavorazione dovrà essere immediatamente sospesa qualora si presentino rotture o anomalie all'impianto fisso di abbattimento delle polveri;
7. all'interno dei cantieri di lavoro dovrà essere disponibile un adeguato punto di presa per l'approvvigionamento idrico o una adeguata scorta di acqua per alimentare il sistema di spruzzatori posizionato all'uscita della bocca di frantumazione dell'impianto al fine di ottenere un costante e continuo abbattimento delle polveri prodotte dalla macinazione degli inerti;
8. ogni volta che la ditta comunicherà lo svolgimento delle singole campagne di attività, dovrà integrare tale comunicazione con le modalità che garantiranno il continuo approvvigionamento dell'acqua (fisso o mobile) nel serbatoio in dotazione all'impianto mobile, garantendo un'indipendenza pari ad almeno 8 ore lavorative;
9. i cumuli di rifiuti/end of waste dovranno essere bagnati prima e dopo la frantumazione;
10. nei cantieri dovrà essere messo in atto ogni accorgimento tecnico atto a ridurre le eventuali emissioni diffuse di polveri;
11. i rifiuti identificati dai codici EER "voce a specchio" potranno essere trattati in impianto solo se preventivamente sottoposti a verifica analitica volta ad accertarne la non pericolosità;
12. copia dell'autorizzazione deve essere conservata presso la sede legale della ditta autorizzata e presso i luoghi in cui l'impianto autorizzato è messo in esercizio e deve essere mostrata, qualora richiesto, alle autorità di controllo;
13. il gestore ha l'obbligo di accertare che i terzi, ai quali vengono conferiti i rifiuti prodotti dall'impianto, siano provvisti delle regolari autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
14. il peso dei rifiuti da trattare dovrà essere indicato nelle operazioni di carico del registro di carico e scarico, stimandolo sulla base della Scheda di Omologa, contenente le informazioni relative alle fasi di demolizione delle opere che hanno dato origine ai rifiuti e/o sulla base della misurazione del volume dei cumuli di rifiuti; il peso degli End of Waste prodotti da tali rifiuti dovrà essere indicato nel campo "annotazioni", stimandolo sulla base dei dati relativi al funzionamento orario dell'impianto mobile, i quali andranno anch'essi indicati nel campo "annotazioni";
15. per ogni lotto di aggregato recuperato, ai fini della Conformità alle norme armonizzate europee/prestazioni ed alla Idoneità tecnica previste dal D.M. 152/2022, dovrà esserne verificata, attraverso prove di laboratorio, la conformità alle seguenti norme tecniche, rispettivamente per gli utilizzi:
  - a. realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile: UNI EN 132424 e UNI 11531-1 Prospetto 4a;
  - b. realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali: UNI EN 132424 e UNI 11531-1 Prospetto 4a;

- c. realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali: UNI EN 132424 e UNI 11531-1 Prospetto 4b;
- d. realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate: UNI 11531-1 Prospetto 4a;
- e. realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante: UNI EN 132424 e UNI 11531-1 Prospetto 4b.

Il riferimento alle suddette norme dovrà essere riportato nella Dichiarazione di Conformità (DDC);

16. Nel caso sia necessario, ai fini del rispetto di quanto previsto dal D.M. 152/2022, la conformità dell'aggregato a norme tecniche differenti rispetto a quelle sopra elencate, dovrà esserne data comunicazione ad Arpae prima dell'emissione della DDC;
17. la tempistica per la detenzione degli EoW prodotti dalla lavorazione dei rifiuti è fissata in 24 mesi. Qualora il deposito dei materiali superasse i 24 mesi, tali materiali tornerebbero ad essere sottoposti al regime giuridico dei rifiuti;
18. i lotti di rifiuti lavorati in maniera preliminare dovranno essere identificati con cartellonistica adeguata riportante la dicitura "lotto EoW in formazione" e mantenuti distinti tra loro, nonché dagli EoW prodotti e dai rifiuti in ingresso in attesa di lavorazione, con idonee delimitazioni;
19. l'altezza massima dei cumuli di rifiuto e di EoW dovrà essere non superiore ai 4 metri;
20. i lotti di rifiuti lavorati in attesa della predisposizione della Dichiarazione di Conformità, dovranno essere identificati con cartellonistica adeguata riferita a "rifiuti lavorati in attesa di certificazione" e mantenuti distinti tra loro, nonché dagli EoW prodotti e dai rifiuti in ingresso in attesa di lavorazione, con idonee delimitazioni;
21. i lotti di EoW detenuti in stoccaggio devono essere opportunamente identificati con idonea cartellonistica riportante il codice identificativo del lotto contenuto nella relativa Dichiarazione di Conformità;
22. per tutti gli EoW prodotti il lotto è sempre di volume non superiore ai 3.000 m<sup>3</sup>;
23. nel caso di accertata non conformità di un lotto alle analisi di laboratorio previste, si valuteranno le seguenti azioni:
  - a. sottoporre il rifiuto a nuovo processo di lavorazione (tranne nel caso di non conformità alle analisi chimiche sul tal quale e/o al test di cessione);
  - b. avviare il rifiuto a smaltimento/recupero presso altro impianto autorizzato;
24. il corretto campionamento dei rifiuti e dell'aggregato recuperato deve essere assicurato avvalendosi di personale interno adeguatamente formato o di laboratori esterni certificati. Per l'esecuzione dei prelievi viene fatto riferimento alla norma UNI 10802:2013;
25. il prelievo dei campioni è attestato tramite Verbale di campionamento redatto dal personale che effettua l'attività;
26. il Verbale relativo al campionamento dell'aggregato recuperato deve essere conservato dal produttore, per cinque anni presso la propria sede legale, insieme a:
  - a. copia della Dichiarazione di Conformità;
  - b. referti delle analisi di laboratorio in formato originale (anche in formato elettronico)

attestanti il rispetto dei limiti delle tab. 2 e tab. 3 dell'Allegato 1 del D.M. n. 152/22 e attestanti la conformità alle norme UNI individuate;

- c. eventuali Documenti di Trasporto con cui l'aggregato è stato allontanato dal sito di produzione, riportanti il riferimento al numero della relativa Dichiarazione di Conformità.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**